

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA

c/o Ospedale Santa Maria di Collemaggio – L'Aquila
tel 0862.368831 - fax 0862.405330 - PEC: dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it
Direttore F.F. Dott. Enrico Giansante



Regione Abruzzo
DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Pianificazione e Programmi
Via Catullo, 2 – 65127 Pescara
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

pc

SUAP Comune di L'Aquila
suap.comune.laquila@pec.it

ARTA – Sede Centrale
PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

ARTA – Distretto Provinciale di L'Aquila
PEC: dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Provincia di L'Aquila
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it

Oggetto: AURA SPA – Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/209 del 21/10/2020 per l'esercizio di un "Impianto di recupero di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e di altri rifiuti non pericolosi", ubicato in L'Aquila – Zona Industriale – Istanza di variante sostanziale - Avvio del procedimento istruttorio e Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14-bis, co. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Titolarità autorizzazione: AURA S.p.A. ;

C.F./P.IVA: 07916810968;

Sede legale: SS 17 snc – Loc. Boschetto di Pile – 67100 L'Aquila;

Sede Impianto: Località "Boschetto di Pile", Zona Industriale - 67100 L'Aquila.

Numero d'ordine (integrazioni del 11.11.2021, nn° 0243861-864-866-868/21)

In merito all'oggetto:

- vista la documentazione allegata alla domanda;
- vista la documentazione integrativa presentata dalla Ditta AURA S.p.A (in atti S.I.E.S.P. con i prot. nn° 0243861-864-866-868/21 del 11.11.2021) a seguito della richiesta di integrazioni inoltrata da questo S.I.E.S.P. in data 15.09.2021, con la nota prot. n° 0200672/21;
- dato atto che gli interventi che l'azienda intende adottare per il controllo dell'inquinamento sembrano adatti al contenimento e la riduzione delle emissioni a livelli accettabili e/o prescritti per la protezione della salute della popolazione;
- fatte salve eventuali ulteriori norme concorrenti di igiene e sanità pubblica con particolare riferimento all'introduzione di metodi e speciali cautele aggiuntive che riducano l'eventuale nocumento residuo per la salute della popolazione vicinale,

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA
SERVIZIO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA

Io scrivente Servizio esprime PARERE FAVOREVOLE per l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, per quanto di competenza igienico-sanitaria, alle seguenti condizioni:

1. La Ditta proponente è tenuta a contenere le emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente, mantenendo una buona funzionalità dell'impianto di abbattimento; la data, l'orario, i risultati dei controlli sulle caratteristiche di funzionamento dell'impianto dovranno essere registrate e a disposizione degli organi di controllo competenti;
2. il gestore dell'impianto è comunque tenuto a garantire livelli di sicurezza adeguati e crescenti in linea con l'evoluzione tecnologica e con le migliori tecniche disponibili, sia sul piano operativo/gestionale sia sul piano impiantistico, impiegando ogni ulteriore accorgimento che possa favorire un livello di sicurezza maggiore;
3. l'azienda provveda inoltre a documentare l'efficacia del contenimento delle emissioni mediante opportuni riscontri analitici, di misura e di studio di impatto ambientale, in riferimento alla tutela della salute della popolazione;
4. l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale;
5. la Ditta dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Distinti saluti.



Il Dirigente Medico S.I.E.S.P.
Dr. Sandro GIZZI